

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 21/219:Valle Umbra Servizi S.p.A. (Comune di Spoleto – PG) / Fp Cgil (Segreteria regionale dell'Umbria). Comunicato aziendale del 24 giugno 2021, atto trasmesso in data 29 giugno 2021 dalla Segreteria regionale dell'Umbria dell'Organizzazione sindacale Fp Cgil, con cui, in occasione dello sciopero nazionale del settore dell'igiene ambientale proclamato per il 30 giugno 2021, precisava che, stante il contemporaneo svolgimento del "Festival dei Due Mondi" -manifestazione di carattere nazionale- e di quanto stabilito dall'art.5 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, i dipendenti che svolgono il servizio nel Comune di Spoleto non avrebbero potuto aderire allo sciopero nazionale e, in conseguenza, non provvedeva ad individuare i lavoratori da esonerare dallo sciopero al fine di garantire le prestazioni indispensabili. Nota istruttoria della Commissione, in data 14 luglio 2021, di invito all'Azienda a riferire in merito a quanto esposto dall'Organizzazione sindacale in indirizzo, indicando i dati di adesione allo sciopero, precisando se, durante lo sciopero, erano state assicurate le prestazioni indispensabili previste dall'Accordo nazionale e con quali modalità. Nota della Valle Umbra Servizi S.p.A., in data 28 luglio 2021, che, in riscontro a quanto richiesto dalla Commissione, confermava di aver richiamato l'esclusione dallo sciopero dei lavoratori impiegati nel territorio del Comune di Spoleto in applicazione della franchigia di cui all'art. 5 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001 "quale ipotesi tout court di esclusione dello sciopero" e comunicava i tassi di adesione allo sciopero nei territori in cui presta servizio (Spoleto: 2,17%; Valnerina: 31,58%; Foligno: 64,65%) (rel. Razzolini) (Pos. 864/21)

(Seduta del 23 settembre 2021)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di valutazione negativa del comportamento** della Valle Umbra Servizi S.p.A. ai sensi dell'art.13, co.1, lett. h), della legge n.146/90 e successive modificazioni:

LA COMMISSIONE

con riferimento al comunicato aziendale n. 9855 del 24 giugno 2021, trasmesso dalla Segreteria regionale dell'Organizzazione sindacale FP CGIL, con il quale la Valle Umbra Servizi S.p.A., in occasione dello sciopero nazionale del settore dell'igiene ambientale proclamato per il 30 giugno 2021, precisava che "i dipendenti che svolgono il servizio nel territorio del Comune di Spoleto non possono effettuare lo sciopero in oggetto, in occasione del Festival dei Due Mondi che ha durata dal 25.06 all'11.07.2021";

PREMESSO CHE

- la FP CGIL (Segreteria regionale dell'Umbria) con nota del 29 giugno 2021, atto pervenuto in data 30 giugno 2021, trasmetteva alla Commissione, per le valutazioni di competenza, un comunicato aziendale della Valle Umbra Servizi S.p.A., datato 24 giugno

2021, nel quale, richiamato l'art.5 (Franchigie e esclusioni) dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, precisava che, stante il contemporaneo svolgimento del "Festival dei Due Mondi" -manifestazione di carattere nazionale-, i dipendenti addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Spoleto non avrebbero potuto aderire allo sciopero nazionale del settore proclamato per il successivo 30 giugno 2021;

- la Commissione, con nota prot. 8872/IA del 14 luglio 2021, invitava l'Azienda a riferire in merito a quanto esposto dall'Organizzazione sindacale in indirizzo, indicando i dati di adesione allo sciopero, precisando se, durante lo sciopero, erano state assicurate le prestazioni indispensabili previste dall'Accordo nazionale e con quali modalità;

- la Valle Umbra Servizi S.p.A., in data 28 luglio 2021, in riscontro a quanto richiesto dalla Commissione, confermava di aver richiamato con l'ordine di servizio n.9855 del 24 giugno 2021, l'esclusione dallo sciopero dei lavoratori impiegati nel territorio del Comune di Spoleto in applicazione della franchigia di cui all'art. 5 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001 "quale ipotesi *tout court* di esclusione dello sciopero";

- inoltre, in merito ai tassi di adesione allo sciopero nazionale registrati nei territori presso cui effettua il servizio di igiene ambientale, l'Azienda precisava che nel dipartimento di Spoleto avevano aderito allo sciopero 2 lavoratori sui 92 impiegati, con un tasso di adesione pari al 2,17% che ha consentito lo svolgimento dell'intero servizio ordinario, mentre i tassi di adesione registrati nei territori limitrofi della Valnerina e di Foligno erano stati pari, rispettivamente, al 31,58% e al 64,65%;

CONSIDERATO CHE

l'art. 13, co.1, lett. h) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni stabilisce che la Commissione "*se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi*";

la valutazione in merito alla legittimità delle astensioni è riservata, in via esclusiva, alla Commissione di Garanzia e non alla società erogatrice del servizio (delibera della Commissione n.12/144 del 26 marzo 2012), con la conseguenza che, in difetto di uno specifico accordo con le Organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, l'eventuale operatività e ampiezza della franchigia sul territorio interessato dalla manifestazione non può che essere oggetto di una valutazione da parte della Commissione di Garanzia;

peraltro, nelle more di un formale atto di revoca da parte dell'Organizzazione sindacale proclamante, anche in caso di sciopero proclamato in violazione delle disposizioni dell'Accordo nazionale, l'Azienda ha, comunque, l'obbligo di procedere all'individuazione dei nominativi da esonerare dallo sciopero ai sensi di quanto stabilito dal piano delle

prestazioni indispensabili adottato ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001;

RITENUTO CHE

il comunicato aziendale del 24 giugno 2021 abbia in modo illegittimo dichiarato che i lavoratori addetti al servizio di igiene ambientale nella Città di Spoleto non potevano aderire allo sciopero nazionale del 30 giugno 2021, ostacolando il libero esercizio del diritto di sciopero come reso evidente dalla comparazione dei dati di adesione negli ambiti territoriali presso cui l'Azienda eroga il servizio di igiene ambientale;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della Valle Umbra Servizi S.p.A. e la invita, ai sensi dell'art.13, co.1, lett. h), della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni, a non reiterare il comportamento posto in essere in occasione dello sciopero del 30 giugno 2021, con riferimento alla valutazione in merito alla legittimità dell'astensione, che è riservata, in via esclusiva, alla scrivente Commissione.

DISPONE

la notifica della presente delibera alla Valle Umbra Servizi S.p.A., nella persona del legale rappresentante, alla FP CGIL, Segreteria regionale dell'Umbria, la comunicazione al Prefetto di Perugia, al Sindaco di Spoleto (PG), nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.